

COMUNE DI SERDIANA
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA
BARRACELLARE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27.09.2012

ART. 1 Costituzione e ordinamento della Compagnia Barracellare

E' costituita, nel Comune di Serdiana, una Compagnia Barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 15.07.1988 n. 25 "*Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari*", e sottoposta alla osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

La costituzione della Compagnia Barracellare e il reclutamento dei suoi componenti avvengono nel rispetto del principio di volontariato.

La sede legale e gli eventuali uffici distaccati della Compagnia verranno determinati con atto del Sindaco a seguito di deliberazione della Giunta comunale.

ART. 2 Competenza territoriale della Compagnia Barracellare.

La Compagnia barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di Serdiana

Possono essere svolte dalla Compagnia barracellare operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, nei casi previsti dagli articoli 3, 5, 10 e 30 della L.R. n. 25/1988;

ART. 3 Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare .

La Compagnia barracellare svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 2 della L. R. 15.07-1998, n. 25. In particolare deve:

- a) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- b) collaborare, su loro richiesta, con gli organi con autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
 - *Protezione civile*
 - *Prevenzione e repressione del furto di bestiame;*
 - *Prevenzione e repressione delle infrazioni previste dalle normative vigenti in materia di controllo degli scarichi di rifiuti siano essi civili e industriali, tossici e nocivi, e di abbandono dei rifiuti su area pubblica.*
- c) collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - *Salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;*
 - *Vigilanza e prevenzione ambientale;*
 - *Salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;*
 - *Tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora,. Vegetazione e patrimonio naturale in genere;*
 - *Caccia e pesca;*
 - *Prevenzione e repressione degli incendi.*
 - *Salvaguardia del patrimonio e i beni pubblici e privati siti fuori dalla cinta urbane all'interno della stessa, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione;*

Tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo,, che l'Amministrazione comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate con deliberazione della Giunta comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.

I componenti delle Compagnie barracellari, oltre le attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità e comunicare tempestivamente agli Organi di Polizia giudiziaria,

l'accertamento di eventuali reati dei quali siano venuti a conoscenza in ragione dei loro compiti e nell'ambito delle loro competenze.

La Compagnia barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i Regolamenti comunali di competenza nelle materia sopraccitate.

Nell'espletare i suddetti compiti, dovrà privilegiare, per quanto possibile, l'attività di prevenzione.

La Compagnia sorveglia, con apposite ronde, di giorno e di notte, il territorio comunale, dividendosi normalmente in pattuglie.

ART. 4 Durata della Compagnia barracellare.

La Compagnia barracellare è costituita nel periodo compreso tra il 1^a ottobre e il 31 dicembre; dura in carica tre anni a far data dall'effettiva immissione in servizio ai sensi dell'art. 13 della L.R. 257/1988 e si intende automaticamente rinnovata per il triennio successivo salvo diversa deliberazione del Consiglio comunale nel semestre antecedente la scadenza ordinaria

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Consiglio e dalla stessa Compagnia, l'incarico può essere prorogato fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.

ART. 5 Composizione

La Compagnia barracellare di Serdiana, in rapporto all'estensione e alla morfologia del territorio su cui opera, è composta dal Capitano, che la rappresenta e ne assume la responsabilità, da n. 1 Ufficiale, da n. 7 barracelli, e da n. 1 Segretario.

ART. 6 - Requisiti per la nomina a componente della Compagnia barracellare

Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- *Maggiore età;*
- *Godimento dei diritti civili e politici;*
- *Idoneità fisica;*
- *Non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;*
- *Non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici Uffici.*
- *Potersi validamente obbligare.*
- *Possesso della patente di guida categoria B.*
- *Possedere almeno il diploma di scuola media inferiore o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere..*
- *Non aver superato il 60^a anno di età.*

Si prescinde dal requisito del titolo di studio qualora l'interessato abbia già fatto parte della Compagnia barracellare per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli ufficiali, oltre ai requisiti di cui al primo punto del presente articolo devono possedere il seguente requisito:

- a) *riconosciuta conoscenza del territorio e dell'ambiente del Comune di Serdiana;*

Non possono far parte della Compagnia barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo punto del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie, non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

ART. 7

Modalità di costituzione della Compagnia barracellare (art. 12 e 13 L.R. 25/88)

In fase di prima costituzione della Compagnia barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio comunale provvede a designare il nominativo del Capitano;

La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina del Capitano, il quale, di fronte allo stesso Sindaco dovrà prestare giuramento, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;

Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta comunale predispone, d'intesa col Capitano, previa pubblicazione di apposito avviso, l'elenco dei componenti la Compagnia Barracellare e, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente, dei requisiti richiesti, ne delibera la costituzione;

Ai fini dell'individuazione dei componenti la Compagnia barracellare, fatti salvi i requisiti di cui all'art. 6, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- Aver fatto parte di una precedente Compagnia barracellare;
- Aver prestato servizio militare nelle forze armate o in qualsivoglia corpo di polizia;
- Aver fatto parte di associazioni di protezione civile e/o di soggetti e/o Enti affini con ruoli operativi di vigilanza;
- Essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte della Compagnia

Il Sindaco informerà la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.

Gli Ufficiali e gli eventuali graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia, per l'occasione presieduta dal Sindaco o suo delegato, con l'assistenza del segretario o suo delegato, che redigerà il verbale.

Nel caso in cui la Compagnia venga riconfermata per il successivo triennio, il Consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo Capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

ART. 8 Capitano della Compagnia barracellare

Alla Compagnia Barracellare è preposto il capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare.

In particolare, il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dandone comunicazione al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

Per essere nominato Capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente art. 6, sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:

- a) aver compiuto il 25^a anno di età
- b) aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni o aver prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o nell'Arma dei Carabinieri;
- c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare;
- d) possesso del diploma di scuola media inferiore.

Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) qualora nel Comune non operi una Compagnia Barracellare da oltre dieci anni;

Si prescinde dal requisito del titolo di studio (punto d) qualora l'interessato abbia già fatto parte della Compagnia barracellare per un periodo non inferiore a cinque anni.

Si privilegerà inoltre chi ha prestato lodevole servizio presso precedenti Compagnie e chi si riterrà possieda maggiore attitudine e capacità ad assolvere i compiti da svolgere.

Il Capitano forma le ronde, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario.

Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione.

E' fatto obbligo al capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza;

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, lo sostituisce l'Ufficiale con funzioni di vice capitano.

ART. 9 Immissione in servizio

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte della Prefettura di Cagliari, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348;

In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 348/1979, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni;

Con il provvedimento di immissione in servizio, ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse;

Ogni componente la Compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso;

I componenti della Compagnia barracellare deceduti, dimissionari o esclusi ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 25/1988 possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicate nello stesso articolo e durano in carica fino al completamento del triennio.

I barracelli non possono dimettersi dal servizio senza giustificato motivo riconosciuto dalla Compagnia e all'Amministrazione comunale.

ART. 10 Nomina e funzione del Segretario

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la Compagnia Barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla Giunta comunale su conforme deliberazione della Compagnia, e scelto tra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti della Compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato tra persone esterne;

Al segretario, che assiste obbligatoriamente alle riunioni della Compagnia redigendone i verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili assumendo la piena responsabilità delle loro corretta compilazione e custodia;

Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla Compagnia;

La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate e agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia.

Al segretario è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione (spese postali, acquisto cancelleria, stampati, valori bollati e vari, spese per energia elettrica e qualsiasi altra spesa ritenuta necessaria per l'ordinaria amministrazione), per un importo di € 500,00 (cinquecento).

Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:

1. verrà emesso un mandato di anticipazione di € 500,00 a favore del Segretario della Compagnia, che dovrà sempre custodirla.
2. i pagamenti diretti relativi alle suddette spese, verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario; ogni singolo pagamento non potrà superare la somma di € 300,00 (euro trecento).
3. di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia.

Di volta in volta al segretario dovrà essere reintegrato il fondo cassa

Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e di uscita.

Il Segretario è tenuto ad osservare un orario di Ufficio che verrà concordato col Capitano e col Sindaco.

Il Segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto, delle somme di pertinenza della Compagnia.

ART. 11 Contabilità e amministrazione

La gestione finanziaria della Compagnia barracellare si svolge in base a un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia barracellare.

La gestione finanziaria della Compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei seguenti registri contabili::

- a) registro del personale della Compagnia, nel quale dovranno essere indicati giornalmente:
 - le pattuglie comandate in servizio e le zone da controllare;
 - le assenze, le infrazioni commesse e le sanzioni pecuniarie ai barracelli;
- b) registro delle deliberazioni;
- c) registro degli assicurati con annotazione dei relativi beni;
- d) registro delle autorizzazioni al pascolo;
- e) registro dei danni;
- f) registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
- g) registro degli imputamenti dei danni ;
- h) registro dei danneggiati e dei danneggianti;
- i) registro delle tenture;
- j) registro delle udienze barracellari;
- k) registro delle notifiche;
- l) registro giornale cassa.

Prima di essere messi in uso, i registri dovranno essere numerati in ciascun foglio e vidimanti dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.

I fondi della Compagnia devono essere depositati presso l'Istituto di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune di Serdiana; il relativo libretto dovrà essere intestato alla Compagnia barracellare con l'indicazione dell'esercizio cui si riferisce;

Tutte le somme dovute dalla Compagnia a chiunque e a qualsiasi titolo devono essere pagate dalla tesoreria con appositi mandati di pagamento a firma del Capitano e del Segretario;

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta da quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi eseguiti nel semestre e il fondo cassa iniziale.

Una copia del rendiconto verrà trasmessa, a cura del Comune , all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale, un'altra rimane depositata nell'archivio comunale e la terza resta alla segreteria barracellare.

ART. 12 Controllo sulla gestione contabile e amministrativa

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia barracellare ; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Ultimata la gestione, il Segretario presenterà al Sindaco i registri barracellari e li depositerà nell'Archivio del Comune;

ART. 13 Entrate della Compagnia barracellare

Le entrate della Compagnia barracellare sono costituite da:

- a) compensi per la custodia dei beni pubblici;
- b) diritti di assicurazione;
- c) utili ricavati dal rilascio o della vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli artt. 44, 45, 46, 47 del R.D. 14.7.1809 n. 403;
- d) da contributi economici erogati da enti pubblici e privati;
- e) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 14 Ripartizione degli utili della Compagnia Barracellare

Gli utili della gestione verranno ripartiti annualmente fra tutti i componenti la Compagnia, a gestione ultimata, in relazione all'opera da ciascuno prestata, sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo;

Agli stessi verranno corrisposti i compensi per le ore di ronda effettivamente svolte;

Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili dei contributi e dei premi.

Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i componenti la Compagnia, a valere sul fondo di garanzia della Compagnia, prima che siano liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta municipale.

Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro per far fronte alle spese ordinarie e di funzionamento della Compagnia nella misura non eccedente il 25% della dotazione;

Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili si dovranno, nell'ordine liquidare:

- a) gli emolumenti dovuti al segretario, la cui misura è fissata dal provvedimento di nomina da parte della Giunta comunale;
- b) le spese per liti, perizie, amministrazione;
- c) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

Gli utili verranno ripartiti nel seguente modo:

- a) 15% degli utili netti al Capitano;
- b) 7 % degli utili netti all'Ufficiale.
- c) Le restanti parti ai componenti la Compagnia barracellare che hanno effettivamente partecipato alle ronde.

Per i periodi di assenza del capitano che superino la settimana, al sostituto spetta la percentuale stabilita per il Capitano, calcolata per il periodo in cui ne ha fatto le veci.

ART. 15 Controversie

Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART. 16 Doveri dei barracelli e svolgimento del servizio

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

Quando, per giustificati motivi, un barracello deve assentarsi dalla residenza o è impedito, ha l'obbligo di informare il Capitano che prende nota delle assenze e provvede a sostituirlo nel turno di servizio con altro barracello.

I barracelli, in nessun caso, possono assumere aiutanti né farsi sostituire anche momentaneamente;

I barracelli in servizio devono essere sempre muniti di distintivo e patente, ai sensi dell'art. 13 c. 6 L.R. 25/88 e del Decreto n. 4 del 10.06.2004 dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica;

In servizio essi devono sempre tenere un contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici e tenere sempre in ordine e con decoro la divisa;

Della dotazione tecnica delle divise dovrà presentarsi al Comune idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli.

I barracelli nello svolgimento delle loro funzioni, in materia di "rivelazioni ed utilizzazione del segreto d'Ufficio", devono attenersi a quanto previsto dall'articolo 326 del Codice penale.

ART. 17 Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la Compagnia, sono stabilite dall'art. 23 della L.R. 15.7.1988 n. 25.

In particolare, i barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;

- b. sanzioni pecuniarie;
- c. la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
- d. l'esclusione dalla Compagnia

L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria viene fissata in € 500,00 per la prima volta , in € 1.500,00 in caso di recidive, e dovrà esser versata entro quarantotto ore dalla sua applicazione. Viene inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio e , per comportamento indecoroso.

La sospensione è proposta con richiesta motivata dal capitano e deliberata dalla Giunta Comunale , sentito l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

L'esclusione è inflitta per grave abuso di autorità, per illecito uso o distrazione di somme della Compagnia , per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'Ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta comunale su proposta motivata del capitano dopo aver sentito l'interessato, sempreché questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni, dopo aver sentito l'interessato.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del secondo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

Non è prevedibile una responsabilità diretta per danni verso il danneggiato da parte del barracello indisciplinato o inefficiente.

L'importo di queste sanzioni dovrà essere utilizzato per il 50% per acquisto di mezzi e attrezzature e per il restante 50% per integrare lo stipendio dei baracelli.

Art. 18 Sospensione cautelare

I componenti della Compagnia barracellare sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta comunale e revocati nei loro confronti, se sia stata pronunciata sentenza di condanna. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

Art. 19 Provvedimento disciplinari per il capitano

Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 17 può essere sospeso e nei casi più gravi revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito l'interessato.

La sospensione e la revoca operano con gli effetti e per i tempi stabiliti per i baracelli.

Art. 20 Scioglimento della Compagnia Barracellare

Lo scioglimento della Compagnia barracellare è decretato dal Consiglio comunale e, in caso di inerzia ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23.10.1978 n. 62, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della Compagnia.

Art. 21 Attività di collaborazione nella campagna antincendio

La Compagnia barracellare, nell'ambito del territorio comunale, collabora nella campagna antincendio.

Nel rispetto delle linee tracciate dalla Ordinanza regionale, attua il programma comunale del quale costituisce il nucleo operativo principale. Cura, inoltre, l'istituzione, nei punti strategici del territorio, di punti di avvistamento con altri soggetti sia pubblici che privati, che devono intervenire nel territorio comunale.

E' compito della Compagnia verificare l'abbrucciamento delle stoppie. Essa attua tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio comunale in collaborazione con i comuni limitrofi.

Per lo svolgimento di tale attività la Compagnia potrà beneficiare dei contributi previsti all'art. 30 c. 2 della L.R. n. 25/1988.

ART. 22 Assicurazione, denuncia e custodia dei beni

L'assicurazione, la denuncia e la custodia dei beni è facoltativa.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia e per gli anni successivi, relativi al triennio di durata in carica della Compagnia, entro il 31 gennaio, tutti gli interessati ad assicurare i loro beni presentano la denuncia per la sorveglianza dei beni da assicurare, che deve essere redatta e firmata in doppio originale, sotto forma di dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 445/2000, uno dei quali, sottoscritto dal segretario, verrà restituito al denunciante.

Per i beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14.7.1898 n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia barracellare, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell'art. 4 della L.R. 25/1988 e la facoltativa prevista dal c. 6 dell'art. 4 della stessa legge regionale. In particolare:.

- è facoltativa la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della l. n. 799/1967 e i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.
- possono essere affidati in custodia alla Compagnia, immobili pubblici e privati dietro compenso da stabilire col committente.

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce, nonché l'orario di ufficio.

I beni da assicurare devono essere specificatamente indicati nella denuncia.

La denuncia dovrà farsi, dai proprietari interessati, per iscritto con l'indicazione del numero di mappa e foglio nonché del tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto.

I proprietari che hanno provveduto ad assicurare i propri beni, sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni, le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno.

Il Segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate;

Per coloro che presenteranno la denuncia dopo la scadenza del termine prefissato sarà applicata un sopratasta del dieci per cento.

Sarà considerata falsa denuncia quella in cui i beni denunciati non fossero conformi all'estensione realmente posseduta e il proprietario sarà soggetto a una soprattassa pari al 20% dei diritti dovuti.

E' obbligatoria la denuncia per l'assicurazione delle proprietà comunali.

Le seminazioni che si faranno nelle vigne e negli oliveti, come fave, piselli, patate e simili, sino alla superficie di un'ara si intenderanno comprese nell'assicurazione del fondo . Per superfici maggiori dovranno essere assicurate secondo le rispettive voci di tariffa:

E' facoltativa, presso la Compagnia barracellare, l'assicurazione degli animali non indicati nell'art. 35 del R.D. n. 403/1898.

I proprietari devono pagare i diritti entro il mese di aprile di ogni anno. Sui ritardati pagamenti si applicherà l'interesse al tasso legale annuo del 10% a decorrere dalla data di scadenza. I diritti non pagati entro un mese dalla scadenza, saranno messi in esazione tramite ruolo, con i relativi addebiti.

ART. 23 Premi di assicurazione

Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere , è dovuta alla medesima un premio di assicurazione secondo la seguente tabella:

TARIFFE (1)	
PER ETTARO PER VIGNA	€ 25,00
PER ETTARO PER ULIVETO	€ 16,00
PER ETTARO PER ORTO E FRUTTETO	€ 16,00
PER ETTARO PER PASCOLO	€ 5,00
PER ETTARO PER GRANO, ORZO, AVENA , FAVE E SEMINATIVI IN GENERE.	€ 7,00
BOVINI (A CAPO)	€ 7,50
EQUINI (A CAPO)	€ 5,00
ASINI	€ 1,00
OVINI E CAPRINI	€ 3,00
MAIALI	€ 3,00

(1) Per quanto riguarda le superfici, le tariffe previste saranno corrisposte al 50 per cento se l'area non supera i 5.000 (cinquemila) metri quadri.

Gli altri beni, pubblici o privati, non ricompresi nelle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della predetta legge, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia Barracellare mediante convenzione stipulata fra le parti interessate.

Per procedere all'assicurazione di detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza, e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che si intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R 445/200.

L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva, per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.

In caso di presentazione di un numero di richieste, utili per l'attivazione del servizio di vigilanza, custodia e assicurazione dei beni da affidare alla Compagnia barracellare, sarà attivata la procedura di mercato per l'analisi dei costi, e la conseguente determinazione delle tariffe da corrispondere alla compagnia per i servizi resi.

ART. 24 Responsabilità della Compagnia

Le responsabilità della Compagnia concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati e ai loro accessori, compreso il bestiame, purchè tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia non risponde dei danni e dei furti ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni , salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde , alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con un fondo di garanzia , suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70 per cento delle corrispondenti entrate.

Il rimanente 30 per cento , unitamente alle entrate di cui al punto 3 e 4 del terzo comma dell'art. 17 della L.R. 25/1988, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.

Art. 25 Accertamento violazioni di norme

Nelle materie di competenza di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 della L.R. n. 25/1988.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell' art. 17 della Legge 24.11.81 n. 689 e del D.P.R. 29.7.82 n.571.

Le successive fasi del procedimento sanzionatorio, compresa quella dell'eventuale opposizione, verranno curate dalla Polizia Municipale secondo le disposizioni di cui agli art. 18 e seguenti della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 26 Infrazioni e sanzioni amministrative. Furti e danneggiamenti

E' proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. Egualmente è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è egualmente proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli.

I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa di € 25,00 salvo l'azione penale.

Chi è sorpreso in campagna con attrezzi agricoli, pollame o bestiame minuto, legna, frutti o altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, ad eccezione di quelli che crescono spontaneamente, fatte salve le ordinanze sindacali, può essere fermato dai Barracelli che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone comunicazione all'Autorità giudiziaria nei modi e tempi previsti.

Saranno, altresì, oggetto di sanzione amministrativa, le infrazioni alle seguenti disposizioni:

. coloro i quali verranno sorpresi cagionando danni di qualsiasi natura svellendo erba o altro nelle altrui proprietà, incorrendo nella sanzione di € 25,00 € oltre il risarcimento danni;

- coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare, per il quale è destinato il trattore ma, in tal caso, il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori, senza sconfinare dal proprio limite. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di 30,00 € oltre il risarcimento danni;

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto e lungo la siepe, a piantagione o spontanea, delimitante il confine di proprietà".

In nessun caso si possono accendere fuochi se non a distanza superiore a 100 m. dalle case, stalle, fienili, pagliai e simili.

Comunque tutti i fuochi (che, salvo diversa disposizione dovranno essere accesi nelle ore mattutine), dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

I trasgressori saranno passibili di una sanzione di € 50,00 salvo l'ulteriore o diverso regime sanzionatorio previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle ordinanze emanate per mancato rispetto di prescrizioni in materia di rischio di incendio boschivo.

In caso di presenza di cani o altri animali, il proprietario di tali animali, deve assicurare la custodia in appositi recinti e adottare accorgimenti e misure idonee per non arrecare disturbo alla quiete pubblica e specialmente ai proprietari dei fondi finiti. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di € 50,00 salvo l'ulteriore e diverso regime sanzionatorio previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle ordinanze emanate in materia

Al bestiame non domito in genere è fatto divieto di introdurlo a scopo di pascolo nelle caminiere delle vigne, soggette a tale servitù. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa di € 50,00 salvo l'azione penale.

Art. 27 Bestiame tenturato

La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo obbligatoriamente e contestualmente i proprietari, sia per il ritiro del bestiame, che per il pagamento dei diritti (diritti di tentura) e delle spese. Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco

I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla Compagnia o al soggetto incaricato della tentura i relativi diritti di cui alla tabella sotto indicata:

per ogni capo bovino, equino e vaccino	€ 12,00
Per ogni capo ovino e caprino	€ 6,00
Per ogni capo suino	€ 12,00
Per ogni bovino rude	€ 30,00

Oltre i diritti di tentura sono da aggiungere quelle spese effettivamente sostenute e documentate dalla Compagnia quali ad es. spese di mantenimento, spese di custodia, eventuale affitto ovile ecc.)

Tutti i diritti di tentura vanno divisi tra i componenti la Compagnia.

Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'awenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti stabiliti nei precedenti commi.

Il pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debita mente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.

In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va tenturato ed il proprietario del fondo deve essere informato.

I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, la estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

In ogni caso di bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.

La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.

Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria, degli importi seguenti:

- € 1 (uno) a capo - da 1 a 50 capi ovini o caprini,*
- € 1,50 a capo - da 51 a 150 capi ovini o caprini*
- E 2,00 a capo - da 151 e oltre capi ovini e caprini.*
- € 5,00 a capo - da 1 a 10 capi bovini, equini o suini.*
- € 5,50 a capo - da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;*
- € 6,00 a capo - da 21 capi e oltre bovini, equini o suini.*

Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio della suddetta sanzione.

E' in facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di € 1,00 a capo minuto e € 5.00 a capo grosso.

Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

Il segretario riceverà la denuncia di coltivazione e del bestiame di cui all'articolo 23 e

rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tasse pagate, con l'indicazione della registrazione effettuata.

La Compagnia può durante l'esercizio riesaminare le denunce fatte ed invitare denunciante a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Se il denunciante così invitato non provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una penale pari al 10% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.

In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la penale corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

ART. . 28 Tariffe e i compensi alla Compagnia e indennità per gli assicurati

Il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 23.03.1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.07.1898 n.403.

Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione. da corrispondere alla Compagnia barracellare per ogni capo di bestiame assicurato sarà del 5% sul valore accertato.

Il compenso può essere versato in un'unica rata al momento dell'avvenuta assicurazione oppure in due rate di cui la prima verrà versata al momento stesso dell'assicurazione e la seconda alla scadenza dei sei mesi successivi.

Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

Art. 29 - Risarcimenti per furti e danneggiamenti

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati.

Il termine delle denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, deve essere immediato ed in ogni caso non oltre 24 ore dall'accertamento da parte del danneggiato. In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

I proprietari, perché la compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, all'atto della denuncia debbono a loro spese, ed a mezzo di un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia, far predisporre perizia dettagliata.

Nel periziare i danni agli animali si terrà conto se il bestiame è curabile o meno e se il danno produce una deformità permanente.

Se il proprietario ricava dalla vendita dell'animale una somma inferiore al valore assicurato, la Compagnia lo rifonderà della differenza. In ogni caso il proprietario non dovrà percepire, da parte della Compagnia, una somma maggiore al valore assicurato.

In caso di morte dell'animale, quando si possa accertare che essa è avvenuta per causa naturale, la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

In ogni caso di accertamento di danno o di furto nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di n. 10 giorni a partire dal momento dell'accertamento.

Le indennità che la compagnia dovrà liquidare agli assicurati per il risarcimento dei danni saranno corrisposte entro sei mesi dalla stipula dell'Assicurazione

La valutazione dei danni e le perizie sono regolate dall'articolo 21 della L.R. n. 25/1988;

Art. 30 Perizia dei danni

Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte.

La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.

Le spese di perizia sono a carico delle parti.

In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.

L'arbitro è nominato, su proposta della Giunta, dal Consiglio Comunale, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

Art. 31 Requisiti degli arbitri

I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. 25 del 15.07.1988, in particolare:

- possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune di Serdiana.
- essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti.

All'arbitro spettano le seguenti indennità, che gravano in misura eguale sulle parti.

- per ogni perizia € 100,00.
- per indennità di trasferta, a KM, 1/5 del costo per litro di benzina.

Art. 32 Servizio di notifica

Il servizio di notifica semplice viene disimpegnato dal messo comunale, con il compenso previsto dalla normativa vigente, per ogni notifica da parte della compagnia, con rivalsa verso le parti ed in tutti i casi in cui l'atto del messo si espressamente richiesto dalla legge, e sempre quando la notifica sia effettivamente dal messo eseguita.

Art. 33 Rinvio

Per quanto non disposto nel presente regolamento si osservano le disposizioni di legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 22.05.1975 n. 480, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa.

ART. 34 Invio agli Organi competenti

Copia del presente Regolamento, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia, sono trasmessi all'Assessore regionale competente per materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.

Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e dello stesso Regolamento, all'Albo Pretorio on line.,